

Crow 23569

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
2<sup>a</sup> SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica ed in persona del dott. Carmine Castaldo in  
funzione di Giudice del lavoro, pronuncia il seguente

DISPOSITIVO DI SENTENZA

nella causa in primo grado iscritta al n. 227331.04 del Ruolo di Affari  
contenziosi civili cui è riunita la n. 227562.04 vertente

TRA

C.G.I.L. - FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI FUNZIONE  
PUBBLICA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e  
difesa dall'avv. B. Bertolone e dall'avv. D. Montanari, giusta procura in atti, ed  
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, v. Flaminia 109;

opponente

E

U.I.L. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, in persona del legale rappresentante  
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. S. Bosco, giusta procura in atti, ed  
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, v.le delle Milizie 38;

opponente

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona  
del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso  
i cui Uffici domicilia in Roma, v. dei Portoghesi 12;

opponente

FEDERAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE DI BASE  
FEDERAZIONE DEL PUBBLICO IMPIEGO - RDB-PI - nonché  
COORDINAMENTO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI ROMA DELLA  
RAPPRESENTANZA SINDACALE DI BASE FEDERAZIONE DEL PUBBLICO  
IMPIEGO - RDB-PI -, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore,  
rappresentate e difese dall'avv. M. R. Damizia, giusta procura in atti, ed  
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, v.le Carso 23;

resistente

A.R.A.N. - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE  
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, in persona del legale rappresentante pro-  
tempore;

contumace

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed  
eccezione così decide:

- 1) dichiara l'inammissibilità delle opposizioni avverso il decreto emesso tra le  
parti dal Tribunale di Roma in data 12.11.2004;
- 2) spese integralmente compensate tra le parti.

Roma, 20.9.2005

Il Giudice  
dott. Carmine Castaldo

